



Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA

## DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

**N. 02 del 09/01/2024**

**Oggetto: Presa d'atto Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Manduria. Risorse FSE. Misura Reddito di Dignità 2023. Provvedimenti.**

L'anno **2024** il giorno **09** del mese di **Gennaio** alle **16,00**, presso l'Aula Consiliare del Comune di Manduria, alla Via Frà B. Margarito snc, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta **convocazione protocollo 0000519/2024 del 03/01/2024** e risultano presenti:

<b>N.</b>	<b>Ente</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>NOME E COGNOME</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1)	<b>Comune di Manduria</b>	<b>Presidente</b>	Fabiana Rossetti - Assessore	<b>X</b>	
2)	<b>Comune di Avetrana</b>	<b>Componente</b>	Elisabetta Marchetti - Assessore	<b>X</b>	
3)	<b>Comune di Fragagnano</b>	<b>Componente</b>	Serena Bisanti - Assessore	<b>X</b>	
4)	<b>Comune di Lizzano</b>	<b>Componente</b>	Lucia Palombella - Sindaco	<b>X</b>	
5)	<b>Comune di Maruggio</b>	<b>Componente</b>	Stefania Moccia - Assessore	<b>X</b>	
6)	<b>Comune di Sava</b>	<b>Componente</b>	Gaetano Pichierri - Sindaco	<b>X</b>	
7)	<b>Comune di Torricella</b>	<b>Componente</b>	Angelo Caputo - Assessore	<b>X</b>	
8)	<b>ASL TA</b>	<b>Componente</b>	Rosalba Chimienti – Coordinatore Socio-Sanitario	<b>X</b>	
<b>Totali</b>				<b>8</b>	

Assiste alla seduta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, Avv. Annamaria Bene Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

Presiede l'assessore Dott.ssa Fabiana Rossetti, delegata del Sindaco del Comune di Manduria capofila.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

## IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

**Vista** la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

**Vista** la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

**Visto** il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

**Vista** la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 353 del 14.03.2022 con la quale è stato approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024;

**Vista** la nota della Regione Puglia del 18/05/2022, prot. AOO\_146/18/05/2022/0005393 avente ad oggetto Legge Regionale n. 19/2006 – Del. G. R. n. 353/2022 di approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali. Percorso di predisposizione dei nuovi Piani sociali di zona. Invio materiali e modelli per la programmazione;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1614 del 23.11.2023 con la quale è stato approvato l'Accordo tra PPAA relativo alle Risorse FSE dell'Avviso Pubblico ai cittadini RED 2023;

**Visto** l'Atto Dirigenziale n. 1300 del 13.12.2023 con la quale si è provveduto alla definizione e al riparto delle risorse imputate agli Ambiti Territoriali Sociali per la valutazione delle istanze da ammettere alla misura;

### Premesso che:

- la Regione Puglia può instaurare, sulla base di appositi Accordi con altre pubbliche amministrazioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, secondo le disponibilità finanziarie anche ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a) della L.R. 20/2009;
- il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- in relazione alle priorità di investimento di cui all'Obiettivo specifico ESO4.8 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, di cui alla

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per l’ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027”, adotta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 603/2023;

- il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il Reg. R. n. 2/2018;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027–Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.8 - Azione 8.9 - Indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari del Reddito di Dignità. Attivazione delle risorse programmate, definizione dei criteri di riparto e Variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, la Regione Puglia ha espresso la volontà di proseguire la realizzazione del programma regionale di prevenzione e contrasto alle povertà e all’esclusione sociale mediante il Reddito di Dignità attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ad esito di un percorso di condivisione e partecipazione con gli Ambiti Territoriali Sociali.

#### **Considerato che:**

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- l’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell’art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l’altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;
- il modello convenzionale dell’accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
- in particolare, l’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*.
- la Regione e l’Ambito hanno deciso di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini dell’attuazione del Reddito di Dignità 2023, come sopra richiamato;

**Dato atto** che con AD n. 1300 del 13/12/2023 è stata assegnata all' Ambito Territoriale 7 di Manduria la somma di € 312.000,00 per una presa in carico di n. 52 beneficiari.

**Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario** sottoscrivere lo schema di accordo tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale 7 di Manduria, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, di seguito allegato, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i.,

**Visto** lo schema di dettaglio delle azioni variate di seguito allegate;

**Udita** la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione;

**Uditi** gli interventi dei presenti;

## **DELIBERA**

**Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:**

- **Di prendere atto** di quanto disposto dalla la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1614 del 23.11.2023 con la quale è stato approvato l'Accordo tra PPAA relativo alle Risorse FSE dell'Avviso Pubblico ai cittadini RED 2023;
- **Di autorizzare** il Legale Rappresentante Legale dell'Ambito Territoriale 7, Dott. Pecoraro Gregorio, alla sottoscrizione dell'accordo tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale 7 di Manduria, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i.,
- **Di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- **Di demandare** all'Ufficio di Piano la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune Capofila nonché sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale;
- **Di rendere**, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Segretario Verbalizzante**  
**Avv. Annamaria Bene**

**Il Delegato del Presidente del Coordinamento**  
**Istituzionale**  
**Dott.ssa Fabiana Rossetti**

---

Il presente atto è stato affisso oggi \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Manduria, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino**

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni.

Manduria, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

---

## Schema di

### Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Manduria (ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA

la Regione Puglia, di seguito 'Regione', rappresentata in questa sede dalla dott.ssa Caterina Binetti, nata a Bari (BA) il 15.06.1970, in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva del Dipartimento al welfare, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Puglia sita in via Gentile, 52 a Bari,

E

il Comune di Manduria, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale 7 di Manduria ,

oppure

il Consorzio di \_\_\_\_\_, in qualità di soggetto deputato alla gestione delle politiche di welfare per conto dell'Ambito territoriale di \_\_\_\_\_ (di seguito Ambito),

con sede legale in MANDURIA (TA), alla via FRA B. MARGARITO, n.SNC - P.IVA/c.f. 80009070733, nella persona del legale rappresentante p.t. dott. Pecoraro Gregorio, nato a Manduria (TA) il 06/04/1955 C.F. PCRGGR55D06E882X ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Manduria ;

#### **Premesso che:**

- la Regione Puglia può instaurare, sulla base di appositi Accordi con altre pubbliche amministrazioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, secondo le disponibilità finanziarie anche ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a) della L.R. 20/2009;
- il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- in relazione alle priorità di investimento di cui all'Obiettivo specifico ESO4.8 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul

BURP n. 72/2016, assicurando la coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, di cui alla “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per l’ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027”, adotta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 603/2023;

- il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il Reg. R. n. 2/2018;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027–Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.8 - Azione 8.9 - Indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari del Reddito di Dignità. Attivazione delle risorse programmate, definizione dei criteri di riparto e Variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, la Regione Puglia ha espresso la volontà di proseguire la realizzazione del programma regionale di prevenzione e contrasto alle povertà e all’esclusione sociale mediante il Reddito di Dignità attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ad esito di un percorso di condivisione e partecipazione con gli Ambiti Territoriali Sociali.

**Considerato che:**

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- l’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell’art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l’altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;
- il modello convenzionale dell’accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
- in particolare, l’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni*

*appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”.*

- la Regione e l’Ambito hanno deciso di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini dell’attuazione del Reddito di Dignità 2023, come sopra richiamato;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1614 del 23/11/2023 ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90;
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito (ovvero l’Assemblea consortile del Consorzio), con propria deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- la Giunta comunale del Comune capofila dell’Ambito territoriale, con propria deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

Si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1**  
**(Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2**  
**(Oggetto ed obiettivi)**

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione e l’Ambito/Consorzio per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”.

**Art. 3**  
**(Attività ed impegni reciproci)**

3.1 La Regione si impegna a:

- a. garantire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell’ambito del presente accordo, nonché a rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenute necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, assicurare la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale attiva per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
- b. adottare l’Avviso di selezione dei destinatari finali del Reddito di Dignità 2023 denominato “Avviso ai cittadini” per l’intero territorio regionale, definendo i criteri di selezione dei destinatari finali, i termini temporali di presentazione delle istanze di candidatura e le modalità di presentazione delle istanze;
- c. definire l’ammontare del contributo economico da assegnare ai cittadini (ed ai nuclei familiari) beneficiari della misura, attraverso successivo e specifico atto;
- d. mettere a disposizione dell’Ambito la piattaforma informatica per gestione della Misura di che trattasi, garantendo all’utenza registrata del Responsabile di Procedimento di Ambito l’usabilità di tutte le funzioni gestionali utili all’espletamento dei compiti indicati nel successivo comma;

- e. facilitare l'esecuzione dei controlli istruttori sotto indicati da parte dell'Ambito mediante la condivisione della Banca dati di INPS sull'ISEE, disponibile in regime di cooperazione applicativa;
- f. definire e rendere disponibili tutti gli strumenti di monitoraggio e gestione della fase di presa in carico dei cittadini beneficiari della misura;
- g. definire con appositi atti e linee guida operative le modalità attuative della misura;
- h. favorire il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore pugliesi per migliorare e qualificare i percorsi di presa in carico ed inclusione sociale a favore dei cittadini utenti, con il beneficio indiretto di offrire un valido supporto agli Ambiti territoriali nelle varie fasi di gestione della misura;
- i. assegnare all'Ambito una quota delle risorse finanziarie disponibili, come specificato nel successivo art. 4;
- j. adottare appositi atti di impegno e liquidazione al fine di eseguire il pagamento di tutte le indennità economiche di attivazione ai cittadini, secondo quanto disposto dal Responsabile del Procedimento dell'Ambito, mediante bonifico bancario del proprio Tesoriere;
- k. rendicontare la spesa sostenuta a valere delle risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) a copertura dell'azione 8.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 ai competenti organi istituzionali, avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Ambito territoriale con riferimento alla documentazione ed alle attività di competenza di quest'ultimo.

### 3.2. L' Ambito si impegna a:

- a. mettere a disposizione la propria organizzazione, le strutture, le attrezzature ed il personale, per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- b. individuare con proprio provvedimento il Responsabile del Procedimento e comunicarlo tempestivamente alla Regione;
- c. utilizzare le informazioni ed i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo sempre e solo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;
- d. effettuare, per quanto di propria competenza, i controlli istruttori sul possesso dei requisiti di accesso e di selezione dei destinatari finali, impegnandosi ad adottarne gli esiti con proprio atto;
- e. attuare i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento;
- f. realizzare, per i cittadini ammessi alla Misura, la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, attraverso l'analisi multidimensionale dei bisogni del nucleo (assessment) e la sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale attiva che preveda un programma di azioni sinergiche di promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale;
- g. prevedere il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore pugliesi al fine di implementare al meglio la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti durante l'attuazione dei percorsi personalizzati di attivazione previsti nei Patti di inclusione sociale attiva sottoscritti tra Ambito e cittadino;
- h. definire, con i soggetti che ospitano i percorsi di tirocinio e i progetti di sussidiarietà, apposite "Convenzioni", con le modalità consentite dalle norme vigenti;

- i. disporre i dispositivi di pagamento delle indennità economiche di attivazione, ordinariamente a cadenza mensile, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti e del buon andamento del Patto di inclusione, rendendoli disponibili attraverso la piattaforma di gestione della misura a Regione Puglia per consentire le liquidazioni ai cittadini;
- j. disporre la revoca di ufficio ovvero prendere atto della rinuncia del cittadino nei casi previsti dalla normativa, dalla regolamentazione e dagli atti di indirizzo regionali vigenti e contemplati nel citato Avviso pubblico per la selezione dei cittadini beneficiari della misura;
- k. assicurare il monitoraggio delle attività e dei percorsi delineati nei Patti di inclusione mediante la compilazione degli appositi strumenti definiti a livello regionale;
- l. inserire puntualmente e tempestivamente nella piattaforma telematica sviluppata per la gestione dell'Avviso e per l'attuazione della misura tutte le informazioni e gli atti richiesti;
- m. conservare accuratamente tutta la documentazione amministrativa di propria competenza ed offrire collaborazione e supporto alla struttura tecnica delle Regione Puglia in sede di rendicontazione della spesa;
- n. assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e per l'affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ove applicabili;
- o. garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari;
- p. rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul PR Puglia 2021/2027;
- q. assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- r. applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- s. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- t. provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai destinatari della misura nel sistema informativo di monitoraggio regionale, secondo la tassonomia del sistema, nonché all'aggiornamento delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario della misura, ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, reso disponibile dalla Regione;
- u. ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura.

#### **Art. 4**

##### **(Oneri finanziari)**

La copertura finanziaria delle attività di cui al presente accordo deriva dalla dotazione di risorse disponibili del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - Priorità 8 - Azione 8.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

In particolare la quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo fra la Regione Puglia e l'Ambito territoriale di Manduria ammonta ad € 312.000,00, secondo quanto previsto dal riparto delle risorse adottato con atto dirigenziale n. 1300 del 13.12.2023.

Tale dotazione finanziaria potrà essere modificata, sia in aumento che in diminuzione, a seguito di rilevazioni condivise di fabbisogni diverse da quelle definite in fase preliminare all'avvio della misura in questione.

In particolare le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per il pagamento delle indennità economiche di attivazione, spettanti ai cittadini residenti nell'Ambito ed ammessi alla misura, effettuato direttamente dalla Regione su disposizione dell'Ambito territoriale.

L'onere finanziario derivante dal presente comma rappresenta esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dell'intervento e non si configura quale pagamento di corrispettivo.

#### **Art. 5 (Durata)**

Le parti concordano il presente Accordo è valido fino al 31/12/2025 termine previsto per il completamento delle attività contemplate nel programma condiviso di azione. In caso di esigenze emerse durante la realizzazione dell'azione le parti, di comune accordo, potranno prorogare tale periodo di validità, senza ulteriori oneri.

#### **Art. 6 (Controversie)**

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

#### **Art. 7 (Trattamento dei dati personali)**

Titolare del trattamento dati, è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo [rpd@regione.puglia.it](mailto:rpd@regione.puglia.it). La Regione Puglia, per l'attuazione della misura, si avvale degli Ambiti Territoriali e di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del progetto, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo. Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al

trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

**Art. 8**  
**(Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari,     /     /2023  
PER LA REGIONE PUGLIA

PER L'AMBITO TERRITORIALE  
Sindaco Comune Capofila  
Dott. PECORARO Gregorio